



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale Ordinario di Roma**  
**Sezione XVI civile**

Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60192 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016, e vertente

**tra**

**[REDACTED] S.R.L.**, in persona del legale rappresentante, e **[REDACTED]**  
elettivamente domiciliati a Frascati, via Ajani n° 8, presso lo studio dell'avv.to **[REDACTED]**  
da cui sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

**ATTORI**

**E**

**BANCA [REDACTED] A.**, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via Antonio Bosio n° 2, presso lo studio dall'avv.to Massimo Luconi, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

**CONVENUTA**

**[REDACTED] s.r.l.**, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bosio n.2, presso lo studio dell'avv. Massimo Luconi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.

**TERZA INTERVENUTA**

**Conclusioni delle parti**

**Per l'attore:**

*"I - Alla luce delle risultanze della CTU, piaccia al Tribunale illustrissimo adito, contrariis rejectis, così giudicare:*

*In Via principale: ASSUMERE in sentenza il ricalcolo del saldo operato dal CTU di cui a pag. 9 tabella n. 2 della CTU integrativa con rettifica del saldo in € - 134.857,16 (ricalcolo al tasso legale - con capitalizzazione semplice dal 31.12.13 - stornando CA e CIV in favore del cliente);*



**In subordine:** ASSUMERE in sentenza, in via gradata, gli ulteriori ricalcoli dei saldi operati dal CTU di cui a pag. 9 tabella n. 2 della CTU integrativa (tabella C.C. 15180 saldo capitale – interessi), stante l'erroneità delle ricostruzioni effettuate nella tabella n. 1 di cui a pag. 9 (C.C. 15180 saldo capitale-interessi-spese e commissioni) che considera nei saldi l'addebito della CIV e CA in favore della banca, stante l'assenza di pattuizione e adeguamento.

**Nel caso di rimessione della causa in istruttoria,** si chiede l'integrazione della CTU al fine di ricalcolare il c/c 15180 ex art. 1815 c.c., stante la presenza di usura originaria riscontrata dal CTU nel rapporto in contestazione. Infatti il CTU, avrebbe dovuto stornare le commissioni e spese non pattuite e non oggetto di adeguamento, eliminare la capitalizzazione trimestrale e, così come suggerito dal quesito formulato dal Giudice in presenza di usura originaria ai sensi dell'art. 1815 c.c., "non avrebbe dovuto tener conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato".

**II - Si chiede, altresì, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, con esclusione delle domande su cui il Giudice si è già pronunciato (ovvero la domanda per la dichiarazione di nullità della clausola di modifica unilaterale degli interessi e delle altre condizioni contrattuali non approvate specificatamente dal cliente e la domanda risarcitoria):**

- **ACCERTARE E DICHIARARE:** la nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto di c/c n. 15180 nonché del contratto di apertura del credito n. 15181 per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1815 c.c. e 1418 comma 2, c.c.;
- **ACCERTARE E DICHIARARE:** la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai conti correnti oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca M.P.S. Spa per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. 342/1999 nonché per violazione dell'art. 120 T.U.B. così come disciplinato dal 01.01.2014;
- **ACCERTARE E DICHIARARE:** l'applicazione da parte della M.P.S. Spa di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura, come indicato nella perizia e accertato dal CTU, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.;
- **ACCERTARE E DICHIARARE:** l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa;
- **ORDINARE:** alla M.P.S. Spa di rideterminare il "dare e avere" tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta;
- **ACCERTARE E DICHIARARE:** la nullità dei contratti di fideiussione omnibus per simulazione, ai sensi dell'art. 1414 c.c. in quanto finalizzato a dissimulare il reale intento della Banca di conseguire un fine diverso rispetto alla tipicità del contratto di fideiussione nonché per l'invalidità del contratto principale e, per l'effetto, liberare il fideiussore Sig.ra [REDACTED]



per l'effetto di tutto ciò

■ **ACCERTARE e DICHIARARE**, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del rapporto in regime di saggio legale, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e commissioni sostitutive, degli interessi ultra legali, e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, con conseguente rettifica del saldo contabile dei rapporti oggetto di giudizio;

■ **CONDANNARE**: la banca convenuta, [redacted] Spa, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese della CTP e CTU, salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa a seguito dell'espletata CTU, previa compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto alla banca;

■ **DICHIARARE**: la liberazione del fideiussore Sig.ra [redacted] per violazione dell'art. 1956 c.c. e per tutti i motivi di cui in narrativa;

■ **IN OGNI CASO**: con vittoria di spese, spese generali del 15% e competenze di causa oltre IVA e CPA, giusto D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso spese CTU.

”.

#### **Per la convenuta:**

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa, **nel merito** - rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della Banca convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate; **in ogni caso**, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di alcuna delle domande ex adverso formulate, dichiarare, previo accertamento del credito della Banca nei confronti di parte attrice, l'avvenuta compensazione dell'eventuale minor credito riconosciuto a parte attrice con quello maggiore da questa dovuto alla Banca. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.

#### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Banca [redacted] S.p.a. (già Banca [redacted] S.p.a.), gli attori [redacted] S.r.l. (debitrice principale) e [redacted] (garante) allegavano:

- che l'attrice [redacted] S.r.l. era una società specializzata ed affermata da anni nel settore delle costruzioni edilizie ed era cliente della banca convenuta per avere acceso in



data 15/9/2006, presso la filiale di Roma Galleria Caracciolo 16/a Agenzia 90, il rapporto di conto corrente n. 15180;

- che detto conto era affidato fino alla concorrenza di € 250.000,00, a tempo indeterminato dal 12/5/2009, in forma di diverse concessioni di linee di credito, come da documentazione in atti;
- che in data 15/9/2006 la società aveva aperto un conto anticipi su fatture n. 15181, chiuso nel 2009 ovvero alla data in cui il c/c ordinario era stato affidato per l'importo di € 250.000,00;
- che detti rapporti erano stati garantiti personalmente dall'attrice [REDACTED], amministratore unico della società, con fideiussione *omnibus* fino alla concorrenza di € 330.000,00, rilasciata in data 20/9/2007;
- che in data 27/11/2014 la società aveva effettuato un bonifico *on line* per il pagamento dell'Edilcassa del Lazio, avvedendosi, in data 2/12/2014, che detto bonifico era ancora sospeso senza che fosse stato addebitato sul proprio conto come richiesto;
- che in detta occasione era stato appreso per le vie brevi che la linea di credito, relativa al c/c, era stata cancellata e che l'operatività del conto era stata bloccata, senza alcuna ragione, senza preavviso e senza alcuna comunicazione inoltrata alla società;
- che in detta occasione l'amministratore aveva appreso che la linea di credito era stata cancellata fino a che non fosse stata firmata la nuova linea di credito, la cui delibera era pervenuta alla banca in data 27/11/2014, senza peraltro alcuna comunicazione;
- che ciò, asseritamente, era necessario per ottenere l'operatività sul conto della società; che la variazione contrattuale prevedeva uno scoperto di € 250.000,00 fino all'1/3/2015, data in cui la linea di credito sarebbe stata ridotta fino ad € 50.000,00 e per la differenza veniva richiesto dalla banca un rientro mensile;
- che le suddette condizioni, riferite verbalmente dal direttore commerciale della Filiale, non erano state accettate in difetto di formale comunicazione; che solo in data 19/12/2014 la banca, dopo aver modificato arbitrariamente le condizioni contrattuali, aveva comunicato le variazioni contrattuali, impedendo alla società di poterne vagliare o meno la fattibilità e di scegliere se aderire alla proposta;
- che la banca, in perfetta mala fede e contrariamente all'obbligo di correttezza, trasparenza e buona fede contrattuale, aveva formulato direttamente, unilateralmente ed arbitrariamente un piano di rientro del fido concesso, senza che parte attrice avesse la benché minima possibilità di opporvisi o di recedere dal contratto stesso e senza che la stessa avesse mai presentato sintomi di cedimento economico o avesse ritardato alcun pagamento;



- che in data 13/6/2016 la banca aveva inoltrato alla società e alla garante atto di costituzione in mora e recesso dal c/c n. 15180, cui aveva replicato essa attrice con lettera di contestazione, nella quale venivano chieste delucidazioni circa l'operato dall'istituto di credito;
- che, a causa di detto comportamento arbitrario e dannoso posto in essere dalla banca, essa attrice, impossibilitata ad effettuare il bonifico di cui sopra, era incorsa nel blocco del DURC, con enorme pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale, e, benché avesse sempre adempiuto alle proprie obbligazioni nei confronti della banca convenuta, era stata successivamente segnalata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- che pertanto, ad oggi, la società era impossibilitata ad operare sul c/c affidato, oltre ad essere stata segnalata presso la Centrale Rischi ed aver preliminarmente subito il blocco del DURC per il mancato pagamento del bonifico alla Edilcassa entro il termine del 27/11/2014, essendo quello di essa attrice scaduto in data 1/12/2014, il tutto senza contare che tutti i bonifici in entrata a favore della società non potevano dalla stessa essere utilizzati con un ulteriore quanto grave pregiudizio alla propria attività imprenditoriale;
- che tale situazione di incertezza, il lungo lasso temporale trascorso ed il perdurare dell'indifferenza da parte della banca, in violazione dei principi di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative, avevano comportato enormi pregiudizi all'attività imprenditoriale, determinando il venir meno della fiducia riposta nella banca convenuta ed inducendo essa attrice ad inviare missiva del 4/12/2014 alla banca, oltre che alla Banca d'Italia, in cui veniva contestato l'operato della convenuta contrario ad ogni principio di buona fede, correttezza e trasparenza, diffidando la stessa dal proseguire comportamenti vessatori nei confronti della società e chiedendo la riattivazione del contratto di c/c;
- che in data 22/4/2014 e 12/10/2015 aveva avanzato alla banca istanza ex art. 119 Tub, rimasta, in entrambe le circostanze, inevasa; che in tale contesto aveva sottoposto a verifica i due rapporti (conto corrente e conto anticipi) ed erano emerse rilevanti criticità in tema di interessi ultralegali, anatocistici, usurari e di applicazione di commissioni e spese non pattuite.

Sulla scorta delle predette premesse, le attrici formulavano le conclusioni già richiamate in epigrafe.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e di una CTU contabile, previo accoglimento della richiesta di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesto dagli attori.

In corso di causa si costituiva la Banca [REDACTED] s.p.a. (di seguito, *breviter*, "MPS"),



la quale contestava la fondatezza degli assunti di parte attrice e chiedeva il rigetto delle domande da questa formulate.

Seguiva l'assunzione della causa in decisione all'udienza del 22/04/2019 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

All'esito, il Tribunale emetteva sentenza parziale in data 10/03/2020, statuendo, in dispositivo, quanto segue:

- *"in relazione alla domanda proposta da [redacted] S.r.l. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. rigetta la domanda per la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale sulla modifica unilaterale degli interessi e delle altre condizioni contrattuali e dichiara la legittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici per il periodo fino al 31/12/2013, il tutto come meglio indicato in motivazione;*
- *riserva di emettere separata e contestuale ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo per la determinazione del saldo del conto corrente, alla luce delle indicazioni contenute in motivazione;*
- *rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice [redacted] S.r.l.;*
- *rimette al prosieguo la decisione sulla domanda dell'attrice [redacted] di liberazione dalla fideiussione;*
- *rimette all'esito la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di ctu".*

Veniva dunque disposta l'acquisizione di una nuova integrazione di CTU, previa formulazione al consulente dei quesiti di cui all'ordinanza del 10/03/2020.

Nelle more, interveniva in giudizio la società [redacted] s.r.l. quale cessionaria dei crediti oggetto di azione di accertamento negativo, proposta dagli odierni attori.

All'esito del deposito dell'elaborato integrativo, le parti procedevano nuovamente a precisare le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 08/11/2021.

La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Come detto, nell'ambito del presente giudizio è stata già depositata una sentenza parziale che ha definito nel merito:

- le domande per la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale sulla modifica unilaterale degli interessi e delle altre condizioni contrattuali, rigettandola;
- la domanda tesa per l'accertamento dell'illegittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici, affermando l'illegittimità di tale prassi per il solo periodo successivo al 31/12/2013;
- la domanda risarcitoria formulata dalla [redacted] s.r.l., rigettandola.



In particolare, la sentenza parziale, all'esito di un approfondito excursus giurisprudenziale che, per motivi di sintesi, ci si limita in questa sede a richiamare, esaminando il merito delle domande proposte dalle attrici, affermava:

- *"in ordine alla questione degli interessi ultralegali, va ricordato che gli stessi devono risultare per iscritto e che, in difetto di contratto scritto, devono essere applicati gli interessi legali e che invece, in caso di mancanza di pattuizione di apposita clausola sugli interessi ultralegali, deve essere applicato il tasso sostitutivo, ex art. 117 TUB. Nel caso di specie la richiamata documentazione contrattuale soddisfa detta esigenza";*
- *"in ordine all'esercizio dello ius variandi, contrattualmente previsto per entrambi i contratti va ricordato che lo stesso è regolamentato dall'art. 118 TUB [...] in caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche non preceduta dalle formalità di cui all'art. 118 TUB, il ricalco deve essere effettuato sulla base delle ultime condizioni validamente ed efficacemente pattuite e precedentemente applicate";*
- *"per quanto riguarda la contestazione in tema di anatocismo [...] nel caso di specie si osserva che in base al dato contrattuale, a margine del contratto di conto corrente n° 15180 del 15/9/2006 -il rapporto è stato quindi aperto ben oltre l'entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000-, era prevista la pari periodicità (trimestrale) della liquidazione degli interessi; quindi l'anatocismo era validamente previsto e da riconoscere dall'apertura del rapporto fino al 31/12/2013, mentre per il periodo successivo la capitalizzazione è semplice";*
- *in ordine alle contestazioni relative alla cms in sé e per sé considerata, si ribadisce che la questione sull'astratta validità di dette clausole[...]può ritenersi definitivamente superata per effetto del D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni nella L. 2/2009 del 28/1/2009 [...] si è pertanto in presenza di un primo intervento organico che, nel disciplinare la materia delle CMS, da considerare pienamente valide ed efficaci se conformi ai dettami di legge, ha consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità delle CMS, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale, già peraltro -come detto- affermata da giurisprudenza di legittimità e di merito [...] la CMS e commissioni similari non erano e non sono vietate né automaticamente nulle erano o sono le relative clausole: la verifica va fatta in concreto;*
- *In ordine alle contestazioni sull'usura [...] il criterio da seguire al fine della verifica dell'usurarietà dei tassi applicati, sempre con riferimento al predetto periodo, pertanto prevede non la sommatoria tout court della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla banca, ma una separata comparazione del tasso effettivo globale con 'il tasso soglia' e della cms effettiva con la 'cms soglia'; poi si opera il raffronto fra il margine residuo degli interessi e l'eccedenza della cms effettiva rispetto alla 'cms soglia',*



*con la conseguenza che si ha usura solo se l'eccedenza della cms effettiva è superiore al margine residuo degli interessi [...] nell'ipotesi di accertamento di usura genetica o contrattuale va ricordato che si applica la sanzione di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c.; è evidente che la sanzione va applicata con riferimento a tutti i trimestri successivi all'accertamento del superamento del tasso soglia, nel caso di originaria pattuizione ovvero di valido ed efficace esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB fino a successiva modifica del tasso, così da essere ricondotto entro il tasso soglia del periodo di riferimento".*

Sulla scorta delle considerazioni in diritto che precedono, il Tribunale addiveniva alle seguenti conclusioni:

- *per quanto riguarda il capo delle conclusioni relativo alla pretesa << ... nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto di c/c n. 15180 nonché del contratto di apertura del credito n. 15181 per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2, c.c. ...>>, vale quanto detto sugli oneri probatori e sull'astratta validità della previsione contrattuale della cms nonché sulla validità della previsione degli interessi anatocistici quanto meno fino al 31/12/2013;*
- *per quanto riguarda << ... la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa al conto corrente n. 15180 e del c/anticipi n. 15181 ... per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. del d.lgs n. 342/1999 nonché per violazione dell'art. 120 T.U.B. così come disciplinato dall'1.1.2014 ...>>, va ribadito che l'anatocismo è legittimo sul rapporto di conto corrente n. 15180 fino al 31/12/2013 e che lo stesso non risulta ipotizzabile sul conto/anticipi n° 15181;*
- *va rigettata la domanda di dichiarazione della << ... nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali eseguite dalla ██████████ Spa in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c. ...>>, in quanto le richiamate disposizioni contrattuali prevedevano l'esercizio dello ius variandi, dovendosi rimettere alla valutazione in concreto la verifica in ordine alle modalità del relativo esercizio in conformità dell'art. 118 TUB;*
- *Per quanto riguarda la domanda restitutoria valgono le superiori osservazioni sulla irrilevanza delle eventuali mere differenze contabili;*
- *Per quanto riguarda la determinazione del saldo dare/avere, la causa va rimessa sul ruolo".*

Contestualmente, come detto, veniva rigettata nel merito anche la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno lamentato con l'atto di citazione.

Allo stato, pertanto, residuano da decidere, la domanda volta ad ottenere la rideterminazione del saldo passivo al momento della chiusura del rapporto di conto corrente e le domande inerenti all'operatività della garanzia personale prestata dall'attrice ██████████





Ai fini della decisione della domanda di ripetizione di indebito derivante dalla rideterminazione del saldo debitorio, veniva disposta un'integrazione di CTU con ordinanza del 10/03/2020, con la quale il giudice unico formulava al consulente il seguente quesito:

In risposta al predetto quesito, la CTU formulava i seguenti calcoli alternativi:

<b>C.C. 15180 - Saldo (capitale, interessi, commissioni e spese)</b>
1. Ricostruzione con anatocismo fino al 31/12/2013 e capitalizzazione semplice per il periodo successivo - Tasso pattuito: - 263.196,29;
2. Ricostruzione al tasso banca effettivo (indicati negli estratti c/c): - 260.628,16;
3. Ricostruzione al tasso legale: -169.500,14;

<b>C.C. 15180 - Saldo (capitale, interessi)</b>
4. Ricostruzione con anatocismo fino al 31/12/2013 e capitalizzazione semplice per il periodo successivo - Tasso pattuito: - 228.553,31;
5. Ricostruzione al tasso banca effettivo (indicati negli estratti c/c): - 225.985,18;
6. Ricostruzione al tasso legale: -134.857,16;

Entrambe le parti formulavano osservazioni alla CTU.

In particolare, in sede di precisazione delle conclusioni,

- le attrici aderivano all'opzione sub. 6, frutto dell'eliminazione degli oneri e delle spese addebitate in corso di rapporto e di applicazione degli interessi al tasso legale;
- la convenuta e la terza intervenuta chiedevano l'applicazione delle proposte di ricalcolo sub. 1 e 2 frutto di una conservazione degli oneri e delle spese addebitate in corso di rapporto e di applicazione degli interessi ultralegali nella misura pattuita o risultante dagli estratti di conto corrente.

Alla luce del compendio documentale riversato dalle parti in atti e delle considerazioni operate in parte motiva con la sentenza parziale del 10/03/2020, ritiene il Tribunale di dover aderire all'ipotesi di ricalcolo sub. 2.

Ed invero, in presenza della pattuizione di interessi in misura ultralegale, pacifica tra le parti quantomeno in sede di stipulazione del contratto di conto corrente, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione di interessi nella misura del tasso legale.



Sul punto, le ricostruzioni alternative prospettate dal CTU si fondano su un'errata interpretazione delle precisazioni contenute alla pag.17 della sentenza parziale del 10/03/2020 nella parte in cui il giudice ha affermato quanto segue: *"in ordine all'esercizio dello ius variandi, contrattualmente previsto per entrambi i contratti (cfr. documentazione su riportata ed osservazioni su esposte), va ricordato che lo stesso è regolamentato dall'art. 118 TUB, per cui per il relativo valido esercizio è necessario che le variazioni contrattuali avvengano nel rispetto della procedura ivi prevista, con la conseguente inefficacia delle stesse, se sfavorevoli per il cliente.*

*E' pertanto conseguenziale che, in caso di variazione contrattuale (p.es. in tema di interessi ultralegali) in ipotesi sfavorevole per il cliente, in quanto peggiorativa, il mancato rispetto della procedura di cui al citato art. 118 TUB comporta non già l'applicazione (per il periodo successivo) del tasso legale ovvero del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, ma l'applicazione dell'ultimo tasso validamente ed efficacemente pattuito e precedentemente applicato; infatti la sanzione è solo quella dell'inefficacia della variazione unilaterale.*

*In conclusione, in caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche non preceduta dalle formalità di cui all'art. 118 TUB, il ricalco deve essere effettuato sulla base delle ultime condizioni validamente ed efficacemente pattuite e precedentemente applicate".*

Alla luce di tali considerazioni, senz'altro condivisibili, deve ritenersi che, quand'anche si ipotizzasse l'esercizio di uno *ius variandi* da parte dell'istituto di credito in corso di causa, avvenuto in violazione delle prescrizioni di forma previste dall'art. 118 T.U.B., in ogni caso non sarebbe legittima l'applicazione per i relativi periodi del tasso legale, atteso che, al più ne deriverebbe l'ultrattività dei tassi ultralegali validamente pattuiti in sede di stipulazione del contratto di conto corrente.

D'altronde, sul tema, giova rilevare che le opzioni di ricalcolo sub. 3 e 6 (entrambe implicanti l'applicazione del tasso legale per l'intera durata del rapporto) condurrebbero alla determinazione di un saldo passivo ancora più favorevole rispetto a quello ritenuto come dovuto dalla stessa parte attrice in citazione, quantificato, per quanto attiene al rapporto di conto corrente n. 15180, pari ad € -210.165,95 (cfr. consulenza di parte attrice allegata all'atto di citazione).

Del pari, non si ravvisano i presupposti per l'integrale azzeramento della CMS e delle spese di natura analoga, atteso che la prospettazione dei calcoli alternativi formulati dal CTU ai nn. 4, 5 e 6 dell'elenco che precede è fondata su una pretesa non contrattualizzazione degli oneri di CIV e CA, smentita dall'esame della produzione documentale offerta dalla convenuta (cfr. docc. 6, 7 e 9 prodotti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta).



Venendo all'esame delle domande tese ad ottenere l'accertamento della natura simulata o della nullità della fideiussione prestata dalla ██████████ in data 12/05/2009, il Tribunale rileva quanto segue.

Le domande sono state formulate dall'attrice in ragione dell'asserita sproporzione tra l'importo massimo garantito (pari ad € 330.000,00) e l'entità della linea di credito a garanzia della quale la stessa era stata prestata (pari ad € 250.000,00), la quale oltre a porsi in violazione del divieto previsto dall'art. 1940 co.1 c.c., tradirebbe la natura simulata del negozio posto in essere, atteso che *"la complessa operazione negoziale posta in essere dalla banca (fideiussione eccessivamente onerosa rispetto al credito da garantire e priva di pattuizioni economiche e normative), [sarebbe] stata costituita per dissimulare il reale intento del creditore di ottenere una sempre maggiore garanzia anche da parte di terzi, e per l'effetto disporre di una maggiore consistenza patrimoniale aggredibile"* (cfr. atto di citazione pag. 38).

A tal riguardo giova preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 1941 co.3 c.c. la concessione di una fideiussione in misura eccedente il debito o a condizioni più onerose, lungi dal determinare la nullità dell'intero rapporto di garanzia, comporta semplicemente la limitazione dell'esposizione debitoria del fideiussore entro i limiti dell'obbligazione principale.

Nè appare conferente, nel caso di specie, il richiamo all'asserita natura simulata della fideiussione. Giova premettere che l'istituto della simulazione ricorre ogni qualvolta le parti addivengano alla stipulazione di un contratto apparente che differisce, per contenuto dal loro intento negoziale.

In particolare, nel caso della simulazione assoluta le parti dichiarano di non volere affatto gli effetti del contratto tra esse apparentemente concluso (l'esempio classico è proprio quello in cui le parti non vogliono la vendita che hanno stipulato e che il bene venduto resta, perciò, di proprietà del simulato venditore); nell'ipotesi della simulazione relativa le parti dichiarano di volere, in luogo dell'apparente contratto simulato, un diverso contratto, di cui intendono, quindi, ottenere la produzione dei relativi effetti (l'esempio tradizionale è quello in cui le parti vogliono una donazione e non una vendita e che l'acquirente, perciò, non è obbligato a pagare il prezzo emergente dal contratto simulato) (cfr. *ex multis* Cass. Civ. sent. n. 34024/2019).

Nel caso di specie, invece, deve ritenersi pacifico che la ██████████, con l'atto costitutivo della garanzia personale fino alla concorrenza dell'importo di € 330.000,00 intendesse effettivamente prestare una garanzia in ordine all'esposizione debitoria della società garantita, non ravvisandosi dalla lettura degli atti la prova di qualsivoglia divergenza tra le dichiarazioni rese dalle parti e le rispettive volontà negoziali.

Ed invero, quand'anche si volesse ritenere effettivamente provata un'asserita divergenza tra la volontà negoziale perseguita dalle parti e la causa tipica della fideiussione (divergenza, che, peraltro, non pare sussistere nel caso di specie), la stessa, lungi dal costituire un'ipotesi di negozio



simulato, varrebbe piuttosto ad integrarne, senza in ogni caso determinarne la nullità, atteso che, come visto, l'eventuale emissione di fidejussioni per un importo maggiore rispetto a quello dell'obbligazione garantita comporta, come detto, ai sensi dell'art. 1941 co.3 c.c., la mera limitazione dell'esposizione debitoria del fideiussore entro i limiti dell'obbligazione principale.

In definitiva, l'azione di ripetizione di indebito finalizzata ad ottenere la rideterminazione del saldo passivo del rapporto di conto corrente va parzialmente accolta, dovendo lo stesso, quantificato dall'istituto di credito convenuto in - € 266.680,51 va rideterminato in - € 260.628,16 al 31/03/2016.

Le ulteriori domande di parte attrice vanno integralmente respinte.

In ragione della reciproca soccombenza, si ritiene rispondente a giustizia disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

Per le stesse ragioni ricorrono i presupposti per porre le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido tra loro.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. [REDACTED], in funzione di giudice unico, così provvede:

- I. accerta il saldo del conto corrente n. 15180 intrattenuto presso la Banca [REDACTED] s.p.a. da [REDACTED] s.r.l., alla data di chiusura, in € 260.628,16 a debito del correntista;
- II. pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro;
- III. compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Roma, 06/03/2022

il Giudice  
dott. Stefano Iannaccone

